

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMB UT MONZA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1745
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 15/07/2023 REGISTRATO IL 27/07/2023
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001745

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 91583250153 ASSOCIAZIONE IL GRANELLO DI SENA
ID. TELEMATICO: TNT23L001745000HH

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 91583250153

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
AGEVOLAZIONE:TERZO SETTORE ART.82 CC 3-4 DLGS 117/17
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:

VERBALE E STATUTO ASSOCIAZIONE IL GRANELLO DI SENAPE ODV PER APPROVAZIONE
MODIFICA STATUTARIA PER ISCRIZIOE AL RUNTS - ATTO ESENTE

3 1745 27/07/2023

0,00 **TNT23L001745000HH**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

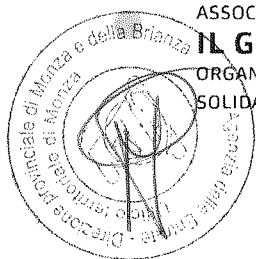
0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNT





ASSOCIAZIONE

IL GRANELLO DI SENAPE ODV

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

SOLIDARIETÀ E INCLUSIONE

Iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - Sezione ODV -
con numero di repertorio 105487 in data 09/03/2023

PER LE DONAZIONI:

CODICE IBAN: IT 13 M 03069 096061 000 00 101851

Oggi, 15 luglio 2023, il sottoscritto Emilio Ceriani quale Presidente e Legale Rappresentante dell'ASSOCIAZIONE IL GRANELLO DI SENAPE ODV, visto l'invito ad adeguare lo statuto pervenuto dall'Ufficio del RUNTS della Città Metropolitana di Milano, giusta delega ricevuta dall'Assemblea straordinaria dei soci con verbale del 5 marzo 2021 (che si allega sub lettera A),

DELIBERA

di apportare le modifiche evidenziate in colore verde, agli articoli 7, 9, 12 e 18 dello Statuto che vengono modificati come segue:

Art. 7 Soci

...omissis....

I Soci onorari ~~non~~ hanno diritto al voto in Assemblea e ~~non possono partecipare~~ **partecipano** alla gestione diretta dell'Associazione.

...omissis....

Art. 9 Diritti e doveri

...omissis....

Tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione. I Soci onorari ~~non sono tenuti~~ **sono esentati dal** versamento della quota associativa annuale.

...omissis....

Art. 12 Assemblea degli associati

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. All'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, hanno diritto a partecipare tutti i Soci ~~ordinari~~.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA
Registrato addi **27/07/2023**
al N. **1745** Serie **3**
Fatti € **0,00**

Sede Legale

Via Milano 76
20096 Pioltello - Italy

Telefono: +39 02 92221289
Cellulare: +39 342 3133342

Codice Fiscale: 91583250153
Partita IVA: 08858520961

Email: granellodisenape.pioltello@gmail.com
Email: associazioneilgranellodisenapeodv@pec.it

...omissis....Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere adottate con la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

- in prima convocazione, con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

...omissis....

Art. 18 Esercizio Sociale

...omissis....

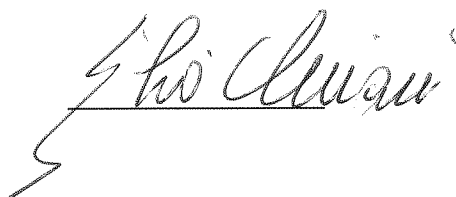
L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

...omissis....

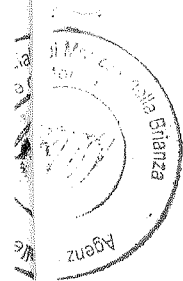
Il nuovo testo di Statuto, modificato come sopra si allega nella sua nuova versione (allegato sub lettera B) e si sottopone alla registrazione in Agenzia delle Entrate, nonché al successivo deposito al RUNTS.

In fede,

Il Presidente



ALLEGATO A



ASSOCIAZIONE
“IL GRANELLO DI SENAPE ”
CON SEDE IN Pioltello, VIA Milano n. 76
C.F 91583250153

**VERBALE DELLA ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI**

DEL 5 MARZO 2021

Oggi, 5 marzo 2021, alle ore 20.00 presso il Teatro Schuster sito in Pioltello via Aldo Moro n. 3, a seguito di rituale convocazione della Assemblea straordinaria degli Associati, sono presenti gli Associati come da foglio presenze allegato al presente sub **lettera A)**.

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, Sig. Emilio Ceriani che fa constatare quanto segue:

- a) in data 18/02/2021 mediante invio con posta elettronica certificata – PEC – o mediante “raccomandata a mano”, a ciascuno degli aventi diritto (le cui ricevute e/o rapporti di trasmissione sono conservati agli atti dell'Ente), è stata indetta una riunione della Assemblea straordinaria degli associati per il giorno 5 marzo alle ore 20.00 in Pioltello presso il Teatro Schuster di via Aldo Moro n. 3 per discutere e deliberare in merito alle seguenti questioni poste all'

Ordine del giorno

- 1) **adeguamento dello Statuto per adempiere a quanto è derivato dalla riforma del terzo settore e reso obbligatorio per legge;**
 - 2) **eventuali e varie.**
- b) risulta soddisfatto il quorum costitutivo previsto dall'art. 11 dello Statuto sociale vigente, essendo presenti almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto, come risulta dal foglio presenze allegato.

Tutto quanto sopra considerato il Presidente stesso
dichiara

la presente riunione dell'Assemblea straordinaria, di cui assume la presidenza, validamente costituita ed atta a deliberare con pienezza dei poteri su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiama la Sig.ra Donata Fontana, che accetta, a fungere da Segretario e pone quindi in trattazione il primo punto dell'OdG:

1) Adeguamento dello Statuto per adempiere a quanto è derivato dalla riforma del terzo settore e reso obbligatorio per legge.

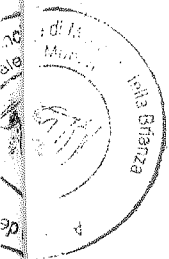
Il Presidente espone ai presenti i motivi per i quali, a seguito della entrata in vigore del Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, si rende necessario modificare alcuni articoli dello statuto associativo in previsione della successiva iscrizione dell'ente stesso presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) istituito con il predetto Decreto Legislativo.

Dopo dettagliata lettura di tutti gli articoli dello Statuto nella loro nuova formulazione, il Presidente pone in votazione il nuovo testo di Statuto e l'Assemblea con voti **favorevoli centodiciotto, contrari nessuno, astenuti nessuno**, per alzata di mano,

delibera

- ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, Codice del Terzo Settore, di approvare, articolo per articolo e nel suo complesso, il nuovo testo di Statuto contenente tutte le modifiche come sopra illustrate dal Presidente, che si allega sub lettera B) al presente verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente illustra inoltre ai presenti che il passaggio dell'Associazione dal Registro delle Organizzazioni di Volontariato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avverrà per trasmigrazione automatica ai sensi dell'art. 54 del richiamato D.Lgs. n. 117 del 2017, ma che si rende comunque opportuno conferire al Presidente del Consiglio Direttivo i poteri necessari perché, alla



data di efficacia del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, abbia a presentare agli uffici del R.U.N.T.S. tutte le informazioni ed i documenti richiesti da detti uffici al fine di consentire la verifica della sussistenza in capo alla Associazione dei requisiti per l'iscrizione nel predetto Registro.

Il Presidente dà inoltre atto che in fase costitutiva (atto costitutivo redatto il 21 ottobre 2013) il numero di soci fondatori era superiori a sette, numero minimo previsto dall'articolo 32 del Decreto Legislativo 117/2017. Tale numero minimo è a tutt'oggi rispettato.

Udita la spiegazione del Presidente, l'Assemblea con voti **favorevoli** centodiciotto, contrari nessuno, astenuti nessuno, per alzata di mano,

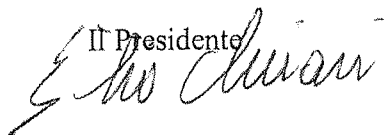
Delibera

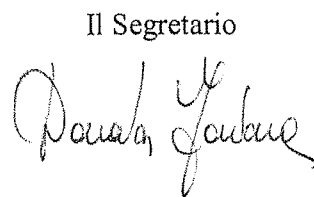
di dare mandato al Legale Rappresentante pro tempore della Associazione perché proceda:

- con il deposito del presente verbale presso un Notaio per l'autentica e successiva registrazione dello stesso o in alternativa di dare mandato al professionista di riferimento per la successiva registrazione dell'atto;
- ad accettare ed introdurre nella delibera come sopra assunta e nello Statuto allegato, le eventuali modificazioni, soppressioni, ed aggiunte che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione presso i competenti uffici;
- a fornire agli uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore medesimo - *con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si saranno verificate le condizioni prescritte dagli artt. 101 comma 10 e 104 comma 2 del richiamato D.Lgs. n. 117 del 2017, ed avvenuta la trasmigrazione automatica della Associazione nel Registro Uni-co Nazionale del Terzo Settore a norma dell'art. 54 del decreto stesso*
- le eventuali informazioni ed i documenti mancanti e quant'altro richiesto per consentire la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione in detto R.U.N.T.S.;

- alla verifica della sussistenza del Patrimonio ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 117/17 in caso di richiesta di riconoscimento giuridico. Il tutto attraverso notai o professionisti autorizzati

Il Presidente proclama l'esito della votazione e, nessuno chiedendo più la parola, alle ore 21.00 scioglie la presente Assemblea straordinaria.

Il Presidente


Il Segretario


ALLEGATI:

- A) FOGLIO PRESENZE
- B) NUOVO STATUTO ODV

ALLEGATO B

"ASSOCIAZIONE IL GRANELLO DI SENAPE ODV"

STATUTO

TITOLO PRIMO - COSTITUZIONE SEDE DURATA

Art. 1 Denominazione

E' costituita mediante libera adesione l'Organizzazione di Volontariato denominata "ASSOCIAZIONE IL GRANELLO DI SENAPE ODV". L'organizzazione di volontariato ha la forma giuridica della libera Associazione ex art. 36 e seguenti C.C., è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle norme previste dal Decreto legislativo n 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni nonché in conformità dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "OdV" a norma e ai sensi del decreto legislativo 117/2017, e ss.mm.ii.

L'Associazione opera prevalentemente nel territorio della Diocesi di Milano.

Art. 2 Sede

La sede sociale dell'Associazione è a Pioltello (Mi). Il trasferimento della sede dell'Associazione in altro indirizzo nell'ambito del Comune non comporterà la necessità di modificare il presente statuto.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta a norma del presente statuto.

TITOLO SECONDO – FINALITA'

Art. 4 Scopi

L'Associazione è apolitica e indipendente, con l'assenza di ogni finalità di lucro, esercita in via esclusiva o principale una o più attività d'interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso la ricerca e l'offerta di attività lavorative alle persone che versino in stato di disagio

in quanto hanno perso il lavoro o faticino a trovare un'occupazione. Scopo dell'Associazione è, altresì, agevolare l'inserimento delle persone e delle famiglie nel tessuto sociale, favorendo l'integrazione degli individui, offrendo un sostegno economico a chi versa in grave situazione di povertà e indigenza. L'Associazione opera in coerenza con le indicazioni espresse dalla Chiesa cattolica e si è costituita con il sostegno delle Parrocchie di Pioltello, che la sostengono promuovendo il raggiungimento del fine sociale.

Art. 5 Attività

Per il perseguimento degli scopi l'Associazione svolge prevalentemente, in favore di terzi, attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- a) **interventi e servizi sociali:** promozione di iniziative solidaristiche, prevalentemente – e non esclusivamente - a favore della comunità pioltellese, collaborando eventualmente con enti pubblici e privati ed aderendo a organismi locali e nazionali operanti in analoghi settori;
 - b) **educazione, istruzione e formazione professionale:** promozione, sostegno e consolidamento di progetti ed attività formative ed educative delle comunità parrocchiali di Pioltello, tra i quali, a titolo esemplificativo, anche insegnamento della lingua italiana, diritti e doveri dei cittadini stranieri, gestione finanziaria del nucleo familiare;
 - c) **servizi ed interventi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro:** acquisisce e gestisce servizi per conto terzi, utilizzando l'opera occasionale e saltuaria di persone in attesa di occupazione lavorativa;
 - d) **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale:** azioni attivate attraverso la realizzazione di spettacoli, mostre, fiere con il coinvolgimento della cittadinanza;
 - e) **alloggio sociale:** attivazione di forme di intervento quale sostegno occasionale a persone in difficoltà e bisognose di piccoli servizi o lavori domestici o familiari;
 - f) **beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti:** riconoscimento di contributi economici a fronte di indifferibili esigenze primarie familiari e supporto attivo a fronte di situazioni di evidente, grave precarietà dalle famiglie; attuazione di interventi, sia di natura economica che di cessione gratuita di mobili ed arredi vari, di generi alimentari di prima necessità e di vestiario;
 - g) **agricoltura sociale:** individuazione e studio di eventuali possibilità – e relativa fattibilità – circa la messa in atto di attività mirate alla creazione delle condizioni necessarie per la realizzazione di una agricoltura sociale e sostenibile quale, ad esempio, la realizzazione di orti e coltivazioni;
- oltre ad ogni altra attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs 117/2017 che il Consiglio Direttivo delibererà di attuare.



Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e, comunque, mai prevalenti rispetto alle prime.

In relazioni a tali attività, verrà data menzione nei documenti di bilancio del carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 117/2017.

L'Associazione può sostenere le varie attività connesse al raggiungimento degli scopi sociali chiamando, di volta in volta, persone alla ricerca di un'occupazione, retribuendo, secondo le leggi e le disposizioni giuridiche dello Stato, tale intervento che attiene al cuore stesso dell'obiettivo associativo.

Art. 6 Attività diverse: Raccolta Fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, compresa sollecitazione al pubblico o cessione ed erogazione di beni o servizi, anche di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

TITOLO TERZO – ASSOCIATI

Art. 7 Soci

Possono essere Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi, aderiscano volontariamente all'Associazione, siano mossi da spirito di solidarietà ed intendano partecipare alle attività sociali.

Gli stessi vengono accettati come tali dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda scritta. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso a detto diniego è possibile presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.

L'Associazione è costituita da Soci ordinari, compresi i fondatori.

E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare Soci onorari. La persona proposta per assumere la qualifica di Socio onorario deve essere presentata da almeno tre Consiglieri, con adeguate motivazioni. I Soci onorari hanno diritto al voto in Assemblea e partecipano alla gestione diretta dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito. Ai Soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti,

preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e raccolti in apposito regolamento, conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 117/2017.

Art. 8 Democraticità e rappresentanza

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democraticità, libera elettività delle cariche, uguaglianza tra i Soci ed effettività del rapporto associativo.

Art. 9 Diritti e doveri

I Soci sono tenuti a perseguire le finalità dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità e attitudini.

I Soci sono obbligati in particolare:

- a. ad osservare il presente Statuto;
- b. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c. a versare la quota associativa annuale – attualmente stabilita nell'importo minimo di euro 10,00 (euro dieci/00) - che deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di determinare eventuali aumenti della quota associativa per i futuri esercizi. Tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione. I Soci onorari sono esentati dal versamento della quota associativa annuale.

I Soci hanno diritto:

- a. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b. a partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto;
- c. ad accedere alle cariche associative, se maggiorenni.

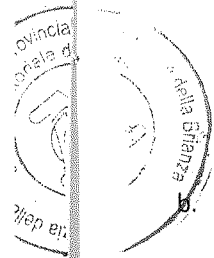
I Soci che prestano attività volontaria sono assicurati dall'Associazione stessa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività svolta dai Soci volontari nel servizio verso terzi non può essere retribuita in alcun modo da parte del beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Art. 10 Perdita della Qualifica di Associato

Il rapporto associativo si scioglie per recesso, esclusione, decadenza o morte:

- a. il recesso diviene efficace dopo la relativa comunicazione;



- b. l'esclusione può essere disposta per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni;
- c. la decadenza del socio viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo, decorsi inutilmente novanta giorni dalla scadenza del termine prefissato.

TITOLO QUARTO - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo e di Revisione legale dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 12 Assemblea degli associati

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. All'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, hanno diritto a partecipare tutti i Soci.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a. approva la relazione annuale ed il Bilancio Consuntivo;
- b. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- c. nomina e revoca, quando previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- d. delibera su ogni altro oggetto che il presente statuto o la legge riservino alla sua competenza nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle;
- e. approva gli eventuali regolamenti interni su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria:

- a. delibera sulle modifiche dello Statuto;
- b. delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, determinandone i modi ed i liquidatori.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio Consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo o un terzo degli Associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le convocazioni dell'Assemblea ordinaria devono essere effettuate mediante affissione di avviso scritto da esporre nei locali ed all'esterno della sede sociale e mediante l'utilizzo di mezzi informatici almeno sette giorni antecedenti la data fissata.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

La partecipazione dei soci alle assemblee in audio – video conferenza tramite collegamenti digitali, può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'assemblea, salvo quanto stabilito per le modificazioni dell'atto costitutivo e per lo scioglimento dell'Associazione, sono adottate:

- in prima convocazione, con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti ed a maggioranza dei presenti.

Le convocazioni dell'Assemblea straordinaria devono essere effettuate mediante invio di lettera raccomandata o mediante il ricorso a mezzi informatici comprovanti l'avvenuta ricezione, inoltrati ai soci almeno dieci giorni antecedenti la data fissata.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere adottate con la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima sia in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Le votazioni vanno espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti le persone. E' ammesso il voto per delega (con documento firmato dal soggetto delegante); ogni Socio non può rappresentare più di altri due Soci. Non possono essere titolare di deleghe i Membri del Consiglio Direttivo.

In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati.

Art. 13 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri scelti tra i soci, con un minimo di tre ed un massimo di sette, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili. La carica è gratuita. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due Consiglieri. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano riservati all'Assemblea. Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione del Bilancio dell'Associazione. Esso inoltre predispone il bilancio sociale ove ne ricorrano i presupposti di redazione ai sensi di legge, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più Consiglieri.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo in audio – video conferenza tramite collegamenti digitali, può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 14 Presidente

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti; fatta salva la possibilità che, per il primo triennio, il Presidente ed il Vice Presidente siano nominati dall'Assemblea dei Soci fondatori.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione. Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

Art.15 Organo di Controllo e di Revisione legale dei Conti

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è stabilita dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario, mentre è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.

La composizione, le competenze e le funzioni dell'Organo di controllo sono indicate nell'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'organo di controllo rimane in carica per tre anni e può essere rieletto.

Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale funzione.

In tal caso l'organo di controllo e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La nomina del Revisore legale dei conti o della società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017.

Il Revisore legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca.

L'organo di controllo e il Revisore possono assistere alle riunioni dell'assemblea (senza diritto di voto) e del Consiglio Direttivo, il Revisore dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art.16 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e nominano tra di loro un presidente. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica. Il compito dei Probiviri è di risolvere conflitti che possano sorgere tra i soci o tra i soci, compresi i potenziali soci, e il Consiglio Direttivo. Per i provvedimenti disciplinari e in particolare per la procedura di ammissione a socio, i Probiviri dovranno sentire la persona interessata, alla quale dovrà essere comunicata la decisione del Collegio.

TITOLO QUINTO - PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE, LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 17 Patrimonio

Il Patrimonio indisponibile dell'Associazione è costituito:

- da beni immobili o mobili provenienti a tal fine;
- da liberalità, legati testamentari ed eredità destinate a tal fine;
- dal 5% degli avanzi di gestione di ciascun esercizio;
- dal 5% delle quote associative.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sue finalità attraverso:

- a. il 95% delle quote associative;
- b. i redditi del patrimonio;
- c. i contributi e liberalità di soggetti pubblici e privati liberi;
- d. i lasciti testamentari;
- e. i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f. le entrate derivanti da occasionali attività produttive e commerciali di carattere marginale;
- g. le manifestazioni e le altre iniziative di raccolte di fondi;
- h. gli altri incrementi derivanti anche dalle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale;
- i. le entrate previste dalla legge, escluse quelle destinate al patrimonio indisponibile.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 18 Esercizio Sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo della gestione è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio Sociale. Il bilancio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea è corredato dalla Relazione dell'Organo di Controllo.

L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

Art. 19 Libri dell'Associazione

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

TITOLO SESTO – SCIoglimento E NORME DI RIFERIMENTO

Art. 20 Scioglimento

Qualora lo scopo dell'Associazione divenga impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenga insufficiente, e in genere ogni qualvolta ricorrano le cause di estinzione previste dalle norme vigenti in materia, l'associazione si scioglierà. Il patrimonio residuo dell'Associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, non potrà essere diviso tra i soci.

Esso verrà devoluto, a cura dei liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea sentite le Parrocchie di Pioltello e previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazione di volontariato che persegua finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 21 Norme di Riferimento

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice del Terzo Settore, D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm. e integrazioni, nonché dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia. Il presente Statuto entra in vigore nel momento in cui viene adottato dall'Assemblea e registrato presso gli uffici competenti.

Ai sensi dell'art. 101 comma 10 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm., le norme di carattere fiscale o generale introdotte dal Decreto stesso e che sono legate all'istituzione del R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e all'ottenimento del parere positivo della Commissione Europea, entreranno in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo a quello di operatività del R.U.N.T.S.

Nel periodo transitorio sono fatte salve le norme agevolative previste dal D.Lgs. 460/97 per l'Ente, quale Onlus di diritto.

I regolamenti interni e le altre disposizioni, emesse dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti i membri alla loro osservanza.

